

Codice A1813A

D.D. 3 dicembre 2015, n. 3675

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 55/15 per il mantenimento in sanatoria di n. 2 tratti di difese spondali esistenti, nonché per la rimozione e contestuale rifacimento di un ulteriore tratto a valle delle stesse, in destra orografica del Torr. Lemina in Comune di Pinerolo, a monte dell'attraversamento della S.R. n.23 presso loc. S.le Baudenasca n.29. Richiedenti: sigg. Chiappero G. e Gonella D. e Acea S.p.A

Con nota in data 18/08/2015, integrata in data 10/11/2015, i sigg. Chiappero Giuseppe e Gonella Domenica, e il sig. Carcioffo Francesco legale rappresentante di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., (omissis) (di Chiappero Giuseppe), hanno presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione idraulica per:

- 1) mantenimento in sanatoria di opere di difesa spondali esistenti, costituite da:
 - batteria di pali troncoconici in c.a. infissi verticalmente, di sviluppo longitudinale complessivo di 21,50m ed altezza massima 3m circa fuori alveo, fondati su blocco cementizio posato fino a circa 1m di profondità sotto la quota più depressa del fondo alveo;
 - muro in c.a., in continuità verso valle della suddetta difesa, di lunghezza 6m, spessore 0,50m ed altezza massima 3,40m fuori alveo, fondato su platea in c.a. a tutto alveo avente spessore 1m;
 - 2) rimozione dei pali troncoconici in c.a. presenti a valle del sopra citato muro, disposti orizzontalmente lungo uno sviluppo complessivo di 25,50m per un'altezza massima di 2,50m circa fuori alveo;
 - 3) realizzazione di scogliera in massi reperiti in alveo, in luogo dei pali orizzontali rimossi, avente lunghezza di 6m, spessore al coronamento di 1m ed altezza massima 4m misurata dal piano di fondazione, in continuità al muro in c.a. esistente oggetto di sanatoria;
 - 4) rimozione dei massi e degli accumuli di materiale litoide di varia pezzatura presenti in alveo al piede della sponda destra, addossati ai manufatti di difesa esistenti oggetto di sanatoria/rimozione;
 - 5) posizionamento in profondità di massi reperiti in alveo a protezione della struttura di fondazione della batteria di pali troncoconici infissi verticalmente;
 - 6) messa a dimora di apposito apparato vegetativo, mediante piantumazione, lungo l'intero paramento esterno delle difese esistenti oggetto di sanatoria, nonché della nuova scogliera prevista in sostituzione dei pali orizzontali, ai fini del mascheramento e della riqualifica ambientale-paesaggistica delle opere longitudinali stesse,
- in destra orografica del Torrente Lemina in Comune di Pinerolo, a monte dell'attraversamento della S.R. n.23 presso località Stradale Baudenasca n.29.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Enrico Ferrero e dal dott. Francesco Peres, costituiti dalla relazione tecnica-descrittiva, dalla relazione paesaggistico-tecnica, dalla relazione di calcolo strutturale, dalla relazione geomorfologico-idraulica, e da n. 4 tavole grafiche, in base ai quali è previsto il mantenimento, la rimozione e la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'istanza e gli elaborati progettuali sono stati oggetto delle procedure di pubblicazione di rito, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento, la rimozione e la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico

delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007;
- visto il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, i sigg. Chiappero Giuseppe e Gonella Domenica, e Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nella persona del legale rappresentante Carcioffo Francesco, al mantenimento in sanatoria, alla rimozione ed alla realizzazione delle opere di che trattasi, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi oggetto di mantenimento in sanatoria, di rimozione e di nuova realizzazione in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità della nuova scogliera prevista in progetto, nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota inferiore di almeno m 1 rispetto alla quota più depressa di fondo d'alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
3. la nuova opera di difesa spondale dovrà essere attestata ed idoneamente immorsata a monte in corrispondenza del muro in c.a. esistente oggetto di sanatoria, nonchè adeguatamente risvoltata a valle per un tratto di sufficiente lunghezza nell'esistente sponda; il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il nuovo manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza comunque non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. i massi d'alveo costituenti la nuova difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare, volume non inferiore a 0,30 m3 e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. la prevista rimozione dei massi e degli accumuli litoidi presenti nell'alveo in sponda destra, attualmente addossati al piede delle opere di difesa esistenti, dovrà essere praticata in modo completo lungo l'intera estensione dei medesimi, al fine di eliminare restringimenti e garantire il regolare deflusso della corrente su ciascuna sezione d'alveo interessata;
7. i massi previsti a protezione della struttura di fondazione della batteria di pali troncoconici disposti verticalmente dovranno risultare adeguatamente posizionati in profondità ad una quota comunque inferiore al profilo di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, al fine di non costituire restringimento delle sezioni di deflusso utile della corrente;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione della nuova difesa spondale e della protezione in massi della batteria di pali verticali, nonché gli accumuli litoidi presenti in sponda destra, oggetto di rimozione, dovranno essere usati esclusivamente per il ribottimento delle sponde e per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
9. i pali troncoconici orizzontali presenti a valle del muro in c.a., oggetto di rimozione, dovranno essere completamente asportati dall'alveo;
10. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
11. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese opportune informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da

ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Adriano BELLONE